

Elle Studio S.r.l.

Via Giotto n.3 – 28100 Novara

Tel. 0321 / 628989

Fax. 0321 / 620798

C.F./P.IVA 02267890032 –

Iscr. R.E.A. NO-225815

Novara, 18 marzo 2020

Spett.li CLIENTI

Loro sedi

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Misure economiche urgenti per imprese e lavoratori

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; G.U. n. 70 del 17 marzo 2020

Con il DL in oggetto, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020, vengono introdotte misure Per contenere i disagi economici causati dall'emergenza Coronavirus.

Le disposizioni contenute nel Decreto in esame sono entrate in vigore oggi 18 marzo 2020.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per aziende soggette alla cassa ordinaria e ai Fondi di integrazione salariale

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

In sostituzione dell'obbligo di comunicazione preventiva alle parti sindacali il Decreto introduce l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Per quel che concerne le aziende soggette al F.I.S. (Fondo di integrazione salariale) l'assegno ordinario è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti a detti Fondi che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I lavoratori destinatari di dette norme speciali devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 a prescindere dall'anzianità di effettivo lavoro.

Cassa integrazione in deroga

Il Decreto prevede che le Regioni, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più

rappresentative a livello nazionale, (anche in via telematica), trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. L'accordo con le parti sindacali non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato

A decorrere dal 5 marzo 2020 e per il solo anno corrente, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione media giornaliera del periodo di paga precedente escluso il rateo di tredicesima.

La fruizione del congedo di cui sopra è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tale congedo è esteso anche ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata.

Per quel che concerne i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Estensione della durata dei permessi retribuiti per i lavoratori che assistono persone portatrici di handicap

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa previsto per i lavoratori di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Misure urgenti per la tutela del periodo di quarantena dei lavoratori del settore privato

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Sospensione versamenti

Sono stati sospesi tutti versamenti, compresa l'iva, che scadono nel periodo 8.03.2020 - 31.03.2020 per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non** superiori a 2 milioni di euro nel 2019. Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020, anche rateizzati.

Si segnala che, per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive (professionistiche e dilettantistiche) sono sospesi i versamenti per il mese di marzo e non è ancora stata prevista la ripresa degli adempimenti

Credito imposta canone affitto

Per artigiani e commercianti, è stato introdotto per il mese di marzo 2020 un credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1). Dal credito sono esclusi i professionisti.

Proroghe e sospensioni per accertamento e riscossione

Il decreto "Cura Italia" ha sospeso il pagamento di cartelle e accertamenti esecutivi, con versamenti in scadenza nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo, senza poter beneficiare di alcuna rateizzazione.

Saranno rinviate d'ufficio le udienze (anche per procedimenti tributari) dal 9.03 al

15.04.2020 e nello stesso periodo saranno sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi al giudizio, dei procedimenti esecutivi e di tutti i termini procedurali per le impugnazioni.

Inoltre, fino al 31.05.2020, saranno sospese tutte le attività degli enti impositori, compresi liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.

Proroga di due anni termini di accertamento

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti e degli uffici impositori si applica l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, che dispone in caso di eventi eccezionali la proroga dei termini di accertamento di 2 anni. In sostanza, i poteri di controllo e rettifica che scadrebbero al 31.12.2020 sono prorogati al 31.1.2022. Tale slittamento sembra interessare anche i periodi pregressi e non ancora decaduti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

p.Elle Studio